



Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di BOLOGNA

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

INFORMAZIONI SOCIETARIE

**BOLOGNA SERVIZI
CIMITERIALI S.R.L.**



T14JR4

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	BOLOGNA (BO) VIA DELLA CERTOSA 18 CAP 40134
Domicilio digitale/PEC	bognaservizicimiteriali@legal mail.it
Numero REA	BO - 490388
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	03079781203
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata

Indice

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
2 Allegati	6

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: 03079781203 Data di iscrizione: 29/12/2010 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 22/12/2010
Sistema di amministrazione	consiglio di amministrazione (in carica) amministratore unico
Oggetto sociale	ART. 2 - OGGETTO LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LO SVOLGIMENTO, SIA IN VIA DIRETTA, SIA PER IL TRAMITE DEL SOCIO PRIVATO (COME INFRA DEFINITO) OVVERO DEI COMPONENTI ...
Poteri da statuto	ART. 25 - POTERI DEL CONSIGLIO IL CONSIGLIO E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' ED HA FACOLTA' DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI CHE ...
Altri riferimenti statutari	Gruppi societari

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 03079781203
del Registro delle Imprese di BOLOGNA
Data iscrizione: 29/12/2010

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 29/12/2010

informazioni costitutive

Denominazione: BOLOGNA SERVIZI CIMITERIALI S.R.L.
Data atto di costituzione: 22/12/2010

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2043

scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2011
Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: amministrazione pluripersonale collegiale
Soggetto che esercita il controllo contabile: società di revisione

organi amministrativi

consiglio di amministrazione (in carica)
amministratore unico

collegio sindacale

Oggetto sociale

Numero effettivi: 3
Numero supplenti: 2

ART. 2 - OGGETTO

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LO SVOLGIMENTO, SIA IN VIA DIRETTA, SIA PER IL TRAMITE DEL SOCIO PRIVATO (COME INFRA DEFINITO) OVVERO DEI COMPONENTI APPARTENENTI ALLA CORDATA COME DEFINITA DALLA LEX SPECIALIS, DI TUTTI I SERVIZI DI INTERESSE GENERALE AVENTI RILEVANZA ECONOMICA AFFIDATI DA PARTE DEI SOCI PUBBLICI SULLA BASE DI CONTRATTI DI SERVIZIO, SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA DISCIPLINA NAZIONALE E REGIONALE IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI. IN PARTICOLARE, LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'ESERCIZIO DI TUTTI I SERVIZI CHE RIGUARDANO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DEI BENI PUBBLICI AFFERENTI I CIMITERI NELL'INTERESSE DELLA CITTADINANZA, OVVERO A TITOLO ESEMPLIFICATIVO:

- LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI;
- LA GESTIONE DELLA CREMAZIONE - IN PROPRIO O PER CONTO DI TERZI - DELLE SALME;
- LA GESTIONE DELLE CAMERE MORTUARIE;
- LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CIMITERIALE;
- L'IGIENE AMBIENTALE ATTRAVERSO ATTIVITA' ANTIPARASSITARIE, FITOIATRICHE E DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE;
- GESTIONE TOILETTE PUBBLICHE;
- LA MANUTENZIONE DEI BENI PUBBLICI COMPRESI NEI CIMITERI OGGETTO DI AFFIDAMENTO;
- LA GESTIONE DEI CONNESSI SERVIZI DI TIPO TECNICO PROGETTUALE;
- LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RECUPERO E TRASPORTO SALME
- L'ASSISTENZA AUTOPTICA E SERVIZI COLLATERALI
- I LAVORI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE E CIMITERI IN GENERE.
- LA GESTIONE DI SERVIZI AUSILIARI AI PRECEDENTI.

LA SOCIETA' POTRA' SVOLGERE ALTRI SERVIZI PER I SOCI CONFORMEMENTE AI PRINCIPI GENERALI SUI PARTENARIATI PUBBLICI ISTITUZIONALI E A QUELLI CONTENUTI NEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURA.

LA SOCIETA' POTRA' SVOLGERE INOLTRE TUTTE LE ATTIVITA' STRUMENTALI E/O FUNZIONALI E/O CONNESSE ALL'OGGETTO SOCIALE, COMPRESSE LE FUNZIONI DI POLIZIA MORTUARIA, SE APPOSITAMENTE DELEGATE DALL'ENTE COMPETENTE.

LA SOCIETA' HA ALTRESI' PER OGGETTO L'ESERCIZIO, DIRETTO E/O INDIRETTO, TRAMITE LA COSTITUZIONE O PARTECIPAZIONE A SOCIETA' DI QUALUNQUE TIPO, ENTI, CONSORZI O IMPRESE, DI OGNI ALTRA ATTIVITA' ECONOMICA COLLEGATA DA UN VINCOLO DI STRUMENTALITA', ACCESSORIETA' O COMPLEMENTARIETA' CON LE ATTIVITA' PRECEDENTEMENTE INDICATE. LA SOCIETA' PUO' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI CHE RISULTANO NECESSARIE O UTILI PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI; A TITOLO ESEMPLIFICATIVO POTRA' PORRE IN ESSERE OPERAZIONI IMMOBILIARI, MOBILIARI, COMMERCIALI, FINANZIARIE, INDUSTRIALI, PARTECIPARE A PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE DELLA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI O PER ALTRE ATTIVITA' COMUNQUE UTILI AL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO, NONCHE' QUALUNQUE ATTO CHE SIA COMUNQUE COLLEGATO CON L'OGGETTO SOCIALE, AD ECCEZIONE DELLA RACCOLTA DI RISPARMIO TRA IL PUBBLICO E L'ESERCIZIO DEL CREDITO AI SENSI DEL D.LGS. 385/1993 O DA SUE INTEGRAZIONI E MODIFICHE.

IN OGNI CASO, ALLA SOCIETA' E' ESPRESSAMENTE INIBITO L'ESERCIZIO PROFESSIONALE NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO AI SENSI DEL D.LGS. 58/1998 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ED OGNI QUALSIASI ALTRA ATTIVITA' RISERVATA DALLE LEGGI VIGENTI AGLI ISCRITTI NEGLI ALBI PROFESSIONALI O COMUNQUE SOTTOPOSTE PER LEGGE A PARTICOLARI AUTORIZZAZIONI O ABILITAZIONI.

Poteri

poteri da statuto

ART. 25 - POTERI DEL CONSIGLIO

IL CONSIGLIO E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' ED HA FACOLTA' DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI CHE RITENGA OPPORTUNI PER LO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE ATTIVITA' COSTITUENTI L'OGGETTO SOCIALE O STRUMENTALI ALLO STESSO, ESCLUSI SOLTANTO QUELLI CHE LA LEGGE OD IL PRESENTE STATUTO RISERVANO ALLA DECISIONE DEI SOCI.

ART. 26 - FIRMA E RAPPRESENTANZA LEGALE

LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' DI FRONTE A QUALUNQUE AUTORITA' GIUDIZIARIA E AMMINISTRATIVA E DI FRONTE AI TERZI, NONCHE' LA FIRMA SOCIALE, SPETTANO ALL'AMMINISTRATORE UNICO OVVERO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO, SE NOMINATO, NEI LIMITI DELLA DELEGA CONFERITA.

LA FIRMA PER LA SOCIETA' SPETTA ALTRESI' A COLORO AI QUALI CONSIGLIO DI

**ripartizione degli utili e delle perdite
tra i soci**

AMMINISTRAZIONE ABBA CONFERITO PROCURA E NELL'AMBITO DEI POTERI CONFERITI.

ART. 27 - DELEGHE E AMMINISTRATORE DELEGATO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' ATTRIBUIRE DELEGHE DI GESTIONE AD UN SOLO AMMINISTRATORE, FATTA SALVA L'ATTRIBUZIONE DI DELEGHE AL PRESIDENTE OVE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATA DALL'ASSEMBLEA.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ATTRIBUISCE L'INCARICO DI AMMINISTRATORE DELEGATO AL CONSIGLIERE NOMINATO DAL SOCIO PRIVATO. ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE AD ESSO ATTRIBUITE CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, SPETTA LA GESTIONE ORDINARIA DELLA SOCIETA' AL FINE DI DARE ATTUAZIONE AL PIANO INDUSTRIALE CONCORDATO TRA I SOCI.

IL CONSIGLIO DOVRA' TUTTAVIA DETERMINARE GLI ATTI DELLA SOCIETA' CHE RICHIEDERANNO, PER LA LORO VALIDITA', LA FIRMA CONGIUNTA DEL PRESIDENTE E DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO.

IL CONSIGLIO PUO' NOMINARE DIRETTORI, NONCHE' INSTITORI, PROCURATORI AD NEGOTIA E MANDATARI IN GENERE CONFERENDO LORO LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, ANCHE CON FACOLTA' DI DELEGA.

ART. 30 - UTILI DI ESERCIZIO

GLI UTILI NETTI, DEDOTTA UNA SOMMA NON INFERIORE AL 5% PER LA RISERVA LEGALE, FINO AL LIMITE DI LEGGE, VENGONO DESTINATI COME SEGUE:

A) QUANTO AL 5% DEGLI UTILI NETTI ALLA FINALITA' ESCLUSIVA DI MANUTENZIONE DEI BENI CIMITERIALI IN CONCESSIONE, TRAMITE DESTINAZIONE AD UNA APPOSITA RISERVA STRAORDINARIA PER IL RECUPERO E LA CONSERVAZIONE DEI BENI CIMITERIALI IN CONCESSIONE CONFORMEMENTE ALLE PREVISIONI DEL CONTRATTO DI SERVIZIO;

B) L'UTILE RESIDUO DISTRIBUIBILE VERRA' ULTERIORMENTE ACCANTONATO ALLA RISERVA STRAORDINARIA PER IL RECUPERO E LA CONSERVAZIONE DEI BENI CIMITERIALI IN CONCESSIONE COME SEGUE:

(I) DA PARTE DEL SOCIO COMUNE DI BOLOGNA IN MISURA PARI AL 90% DELLA QUOTA DEGLI UTILI TEORICAMENTE DISTRIBUIBILI E SPETTANTI IN RELAZIONE ALLE PARTECIPAZIONI DETENUTE, PER LA DURATA DI 30 ESERCIZI, IN RELAZIONE ALL'INTERESSE ISTITUZIONALE ALLA MANUTENZIONE DEI BENI CIMITERIALI IN CONCESSIONE;

(II) DA PARTE DEL SOCIO PRIVATO IN MISURA PARI AL 35% DELLA QUOTA DEGLI UTILI TEORICAMENTE DISTRIBUIBILI IN RELAZIONE ALLE PARTECIPAZIONI DETENUTE PER L'ESERCIZIO 2013 E AGLI IMPORTI DI SEGUITO INDICATI PER CIASCUN SUCCESSIVO ESERCIZIO DI DURATA DELLA CONCESSIONE, IMPEGNANDOSI ALTRESI', IN CASO DI INCAPIENZA DELLA QUOTA DEGLI UTILI TEORICAMENTE DISTRIBUIBILI E SPETTANTI IN RELAZIONE ALLE PARTECIPAZIONI DETENUTE, AD EFFETTUARE UN VERSAMENTO INTEGRATIVO ALLA SOCIETA' PER LA DIFFERENZA RISULTANTE PER CIASCUN ESERCIZIO

2014: EURO 377.435,00;
2015: EURO 440.090,00;
2016: EURO 455.391,00;
2017: EURO 468.722,00;
2018: EURO 479.213,00;
2019: EURO 477.660;
2020: EURO 499.110,00;
2021: EURO 522.216;
2022: EURO 100.000,00;
2023: EURO 100.000,00;
2024: EURO 100.000,00;
2025: EURO 100.000,00;
2026: EURO 381.616,00;
2027: EURO 384.468,00;
2028: EURO 387.254,00;
2029: EURO 389.952,00;
2030: EURO 392.528,00;
2031: EURO 394.942,00;
2032: EURO 397.138,00;
2033: EURO 399.042,00;
2034: EURO 400.552,00;
2035: EURO 398.157,00;
2036: EURO 394.686,00;
2037: EURO 389.805,00;
2038: EURO 383.011,00;
2039: EURO 373.500,00;
2040: EURO 359.414,00;
2041: EURO 337.620,00;
2042: EURO 300.277,00).

LA RISERVA STRAORDINARIA PER IL RECUPERO E LA CONSERVAZIONE DEI BENI

CIMITERIALI IN CONCESSIONE POTRA' ESSERE UTILIZZATA ESCLUSIVAMENTE A TALE FINE, TENENDONE SEPARATA EVIDENZA CONTABILE E DANDONE EVIDENZA NEI DOCUMENTI ALLEGATI AL BILANCIO DI ESERCIZIO E, ADDIVENENDOSI ALLO SCIoglIMENTO DELLA SOCIETA', PER LA PARTE EVENTUALMENTE NON UTILIZZATA, SARA' ATTRIBUITA AL COMUNE DI BOLOGNA IN BASE ALLE QUOTE DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO (I) E AL SOCIO PRIVATO IN BASE ALLE QUOTE DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO (II), MENTRE PER LA PARTE UTILIZZATA RESTERA' DEFINITIVAMENTE ACQUISITA AL PATRIMONIO COMUNALE LA PARTE DELLA RISERVA STRAORDINARIA COSTITUITA DAGLI UTILI DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO (I), MENTRE LA PARTE DELLA RISERVA STRAORDINARIA COSTITUITA DAGLI UTILI DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO (II) SARA' SUDDIVISA FRA I SOCI IN PROPORZIONE ALLE RISPETTIVE PARTECIPAZIONI.

IL PAGAMENTO DEI DIVIDENDI E' EFFETTUATO DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO A DECORRERE DAL GIORNO ANNUALMENTE FISSATO DALL'ASSEMBLEA.

I DIVIDENDI NON RISCOSSI ENTRO IL QUINQUENNIO DAL GIORNO IN CUI DIVENNERO ESIGIBILI, VANNO PRESCRITTI A FAVORE DELLA SOCIETA'.

Altri riferimenti statutari

clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di esclusione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

modifiche statutarie, atti e fatti
soggetti a deposito

DOMANDA DI ISCRIZIONE DI SOGGETTI CHE ESERCITANO ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

01/08/2013: VIENE ADOTTATO UN NUOVO TESTO DI STATUTO SOCIALE

21/12/2017:

VENGONO MODIFICATI GLI ARTICOLI 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 23, 29 E 30 DELLO STATUTO SOCIALE, INTRODOTTI L'ARTICOLO 11 BIS E ABROGATO L'ARTICOLO 22 DEL PREDETTO STATUTO.

CON VERBALE DI ASSEMBLEA DEL NOTAIO DI IMOLA DR. DOMENICO DAMASCELLI STIPULATO IN DATA 10 MAGGIO 2023 N. 37790/24348 DI REP., VENGONO MODIFICATI GLI ARTICOLI 10, 11, 12, 19 E 30 DELLO STATUTO SOCIALE.

modifica articoli dello statuto

(DAL 05/05/2016)VENGONO MODIFICATI GLI ARTICOLI 8 - 12 - 15 - 20 - 23 ET 28 DEL VIGENTE STATUTO SOCIALE IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE DEI SOCI, DECISIONI AD ESSI SPETTANTI E DIRITTI, ANCHE SPECIALI, DI CUI SONO DESTINATARI, NONCHE' LE MODALITA' DI NOMINA DEGLI ORGANI SOCIALI, CHE EVIDENZINO CON MAGGIORE CHIAREZZA I DIRITTI SPECIALI DEL SOCIO PRIVATO E CHE SEMPLIFICANO I MECCANISMI RELATIVI ALL'ORGANO DI REVISIONE LEGALE.

gruppi societari

04/11/2014: SOCIETA' SOTTOPOSTA AD ALTRUI ATTIVITA' DI DIREZIONE CONTROLLO E COORDINAMENTO.

21/4/2017: CESSAZIONE DI SOGGEZIONE ALL'ALTRUI ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DALL'1/12/2014

2 Allegati

Statuto

Sommario

Parte 1 - Protocollo del 11-05-2023 - Statuto completo

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 11-05-2023

BOLOGNA SERVIZI CIMITERIALI S.R.L.
Codice fiscale: 03079781203



*Studio Notarile
Tassinari & Damascelli*

Allegato C) al n. 37790/24348 di rep.

S T A T U T O

**TITOLO I - DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA - LIBRI
SOCIALI**

Art. 1 - Denominazione

E' costituita una Società a responsabilità limitata denominata "**Bologna Servizi Cimiteriali S.R.L.**".

Art. 2 - Oggetto

La Società ha per oggetto lo svolgimento, sia in via diretta, sia per il tramite del Socio Privato (come infra definito) ovvero dei componenti appartenenti alla Cordata come definita dalla *lex specialis*, di tutti i servizi di interesse generale aventi rilevanza economica affidati da parte dei soci pubblici sulla base di contratti di servizio, secondo quanto previsto dalla disciplina nazionale e regionale in materia di servizi pubblici locali.

In particolare, la Società ha per oggetto l'esercizio di tutti i servizi che riguardano direttamente o indirettamente la gestione del territorio e dei beni pubblici afferenti ai cimiteri nell'interesse della cittadinanza, ovvero a titolo esemplificativo:

- la gestione dei servizi cimiteriali;
- la gestione della cremazione, in proprio o per conto di terzi, delle salme;
- la gestione delle camere mortuarie;
- la manutenzione del verde pubblico cimiteriale;
- l'igiene ambientale attraverso attività antiparassitarie, fitoiatriche e disinfezione e disinfezione;
- gestione toilette pubbliche;
- la manutenzione dei beni pubblici compresi nei cimiteri oggetto di affidamento;
- la gestione dei connessi servizi di tipo tecnico progettuale;
- la gestione del servizio di recupero e trasporto salme
- l'assistenza autoptica e servizi collaterali
- i lavori di costruzione di sepolture e cimiteri in genere.
- la gestione di servizi ausiliari ai precedenti.

La società potrà svolgere altri servizi per i soci conformemente ai principi generali sui Partenariati Pubblici Istituzionali e a quelli contenuti nel Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitura.

La società potrà svolgere inoltre tutte le attività strumentali e/o funzionali e/o connesse all'oggetto sociale, comprese le funzioni di Polizia Mortuaria, se appositamente delegate dall'Ente competente.

La società ha altresì per oggetto l'esercizio, diretto e/o indiretto, tramite la costituzione o partecipazione a società di qualunque tipo, enti, consorzi o imprese, di ogni altra attività economica collegata da un vincolo di strumentalità, accessorietà o complementarietà con le

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 11-05-2023

BOLOGNA SERVIZI CIMITERIALI S.R.L.
Codice fiscale: 03079781203

attività precedentemente indicate. La società può compiere tutte le operazioni che risultano necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; a titolo esemplificativo potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, finanziarie, industriali, partecipare a procedure ad evidenza pubblica per l'assunzione della gestione di servizi pubblici locali o per altre attività comunque utili al raggiungimento dell'oggetto, nonché qualunque atto che sia comunque collegato con l'oggetto sociale, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito ai sensi del D.Lgs. 385/1993 o da sue integrazioni e modifiche.

In ogni caso, alla società è espressamente inibito l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento ai sensi del D.Lgs. 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni ed ogni qualsiasi altra attività riservata dalle leggi vigenti agli iscritti negli albi professionali o comunque sottoposte per legge a particolari autorizzazioni o abilitazioni.

Art. 3 - Sede

La Società ha sede nel Comune di Bologna.

L'organo di amministrazione può istituire e sopprimere unità locali operative nonché trasferire l'indirizzo della sede sociale nell'ambito del Comune in cui la Società ha sede.

Art. 4 - Durata

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2043.

Art. 4 bis - Libro dei soci e domicilio dei soci

La Società istituisce in via volontaria il libro soci, da tenersi a cura degli amministratori secondo le disposizioni dettate in materia di società per azioni, in quanto compatibili.

Il trasferimento delle partecipazioni sociali e la costituzione di diritti reali sulle stesse, sia per atto tra vivi che per successione a causa di morte, hanno effetto nei confronti della società ai sensi dell'art. 2470 c.c.; gli amministratori sono obbligati ad eseguire nel più breve tempo possibile il deposito nel registro delle imprese ai sensi di legge.

Sono fatte salve le previsioni degli articoli 2470, comma 3, 2471, comma 1, del codice civile, e le altre disposizioni inderogabili di legge.

Il domicilio dei soci, degli Amministratori, dei Sindaci e dei Revisori, se nominati, per quanto concerne i rapporti con la società è quello risultante nel libro soci ove è indicato anche il recapito telefax ed e-mail per le comunicazioni e gli avvisi sociali. E' onere del socio, degli Amministratori e dei Sindaci e dei Revisori, ove nominati, comunicare il cambiamento del proprio domicilio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o in altro modo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto

ricevimento, ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge. Gli amministratori devono aggiornare tempestivamente il predetto libro con le indicazioni comunicate loro dai soci ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge e dallo statuto. Il mutamento del domicilio dei soci produce effetto, nei confronti della società, dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci.

I soci sono obbligati a fornire i dati occorrenti per la tenuta e l'aggiornamento costante del libro.

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - VERSAMENTI E APPORTI DEI SOCI - FINANZIAMENTI - TITOLI DI DEBITO

Art. 5 - Capitale sociale

Il capitale è determinato in euro 39.215,69 ed è suddiviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile.

Il capitale sociale deve essere sottoscritto da enti pubblici e da soggetti privati.

La quota di capitale detenuta da enti pubblici non può essere inferiore al 51% del capitale sociale ("Capitale Pubblico"). Concorrono a formare la quota di Capitale Pubblico le partecipazioni possedute dal Comune di Bologna e da società interamente partecipate dal detto ente pubblico locale (di seguito "Socio Pubblico" o "Soci Pubblici").

In nessun caso la quota di capitale sociale posseduta dal Socio Privato (come definito al paragrafo successivo) potrà essere inferiore al limite del 40%.

La partecipazione del Socio Privato è connessa all'obbligo delle prestazioni accessorie previste al successivo articolo 9.

Il capitale sociale potrà essere aumentato con esclusione del diritto di opzione per i soci, con l'osservanza di quanto previsto all'art. 2481 bis c.c., mediante decisione assunta con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

I versamenti sulle quote sono richiesti dall'Amministrazione nei termini e modi che reputa convenienti.

A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse in ragione annua del saggio legale.

Art. 6 - Riduzione capitale sociale

In caso di riduzione del capitale sociale per perdite oltre il terzo, con il consenso unanime di tutti i soci, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della Relazione e delle Osservazioni di cui all'art. 2482 bis secondo comma del Codice Civile. La rinuncia a detto deposito deve risultare dal relativo verbale dell'assemblea.

Per decisione dei soci la riduzione di capitale ed il rimborso delle quote pagate potrà avvenire mediante assegnazione a singoli soci o gruppi di soci di determinate attività sociali.

Art. 7 - Conferimenti - Versamenti e apporti dei soci - Finanziamenti - Titoli di debito

Previa decisione dei soci possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni di opere o di servizi a favore della Società.

La Società può emettere titolo di debito.

L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo.

TITOLO III - PARTECIPAZIONI - DIRITTI DEI SOCI - RECESSO

Art. 8 - Partecipazioni e diritti dei soci

Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Alla partecipazione del Socio Privato è attribuito il diritto particolare di nominare un amministratore, un sindaco effettivo e un sindaco supplente e l'obbligo delle prestazioni accessorie di cui al successivo articolo 9.

Art. 8 bis - Trasferimenti

Le partecipazioni non sono trasferibili a soggetti privati se non previo espletamento di procedura ad evidenza pubblica, avente ad oggetto al tempo stesso la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio.

È libero il trasferimento della quota di Capitale Pubblico a favore di società holding interamente partecipate da Soci Pubblici.

I trasferimenti effettuati in violazione di quanto qui previsto sono inefficaci nei confronti della Società e degli altri soci.

Art. 9 - Partecipazioni con prestazioni accessorie

Alla partecipazione del Socio Privato è connesso l'obbligo delle prestazioni accessorie individuate in esito all'espletamento della gara pubblica per la selezione del socio privato alla luce delle condizioni offerte ai fini dell'aggiudicazione della gara indetta per la scelta del partner privato.

Il Socio Privato operativo assume l'obbligo di prestazioni accessorie per anni 30 a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di servizio, ovvero se successiva dalla data di acquisto delle partecipazioni, con riferimento all'espletamento in misura prevalente di prestazioni di servizi relativi ai servizi cimiteriali di Bologna, alla manutenzione dei cimiteri di Bologna, al servizio di cremazione delle salme ed ai lavori di costruzione delle sepolture.

In ogni caso, ai fini della individuazione analitica e disciplina di dettaglio delle prestazioni accessorie in oggetto, si deve fare riferimento, in generale, agli atti di gara ad evidenza pubblica per la scelta del Socio Privato e,

in particolare, a quanto previsto nel contratto di servizio e nei suoi allegati "Disciplinare Tecnico Capo A - Servizi necroscopici e cimiteriali, funebri, crematori - Allegato 5", "Disciplinare Tecnico Capo B - Servizi tecnici - Allegato 6" e "Accordo quadro Interventi edili non disciplinati Capo B - Allegato 7", presenti negli atti di gara e integranti contratti fra la Società e il Socio Privato che, debitamente sottoscritti fra le parti, verranno depositati al Registro delle Imprese (di seguito "Prestazioni Accessorie").

Il corrispettivo per le prestazioni accessorie consistenti nell'esecuzione dei lavori oggetto di autonoma remunerazione ai sensi degli atti di gara è determinato con riferimento alle voci degli elenchi prezzi posti a base della gara per la selezione del Socio Privato-partner industriale, decurtate del ribasso percentuale offerto dal socio correlato nella gara stessa.

L'elenco prezzi verrà aggiornato annualmente, mediante adeguamento alle variazioni percentuali di aggiornamento degli indici ISTAT - FOI dei prezzi al consumo per le Famiglie di Impiegati ed Operai riferito al mese di ottobre di ogni anno.

La remunerazione delle altre prestazioni accessorie è determinata con riferimento all'Offerta del Socio Privato.

Gli obblighi consistenti nell'esecuzione delle Prestazioni Accessorie possono essere modificati, fatto salvo il rispetto dei principi generali sui Partenariati Pubblici Istituzionali e quelli in materia di appalti pubblici.

Nell'ipotesi in cui, di fronte al grave inadempimento agli obblighi di esecuzione delle Prestazioni Accessorie o, comunque, alla significativa e rilevante interruzione dei medesimi obblighi, la Società non ritenesse di procedere all'esclusione del Socio Privato come disciplinata al successivo articolo 10), la stessa potrà comunque ricorrere all'autorità giudiziaria per accertare la responsabilità del Socio Privato ed ottenere l'opportuna tutela restitutoria, inibitoria, risarcitoria ed in forma specifica.

Art. 10 - Esclusione del socio

La Società ha il potere di disporre l'esclusione del Socio Privato nell'ipotesi in cui ricorra anche una soltanto delle seguenti situazioni (di seguito le "Cause di Esclusione"):

- grave inadempimento agli obblighi derivanti dal contratto di servizio e dalla *lex specialis* di gara o comunque significativa e rilevante interruzione degli obblighi di esecuzione delle prestazioni accessorie;
- perdita, da parte del Socio Privato dei requisiti vincolanti richiesti in sede di gara e necessari per l'esecuzione delle prestazioni accessorie;
- insolvenza, da parte del Socio Privato o del soggetto che esercita il controllo sul Socio Privato, laddove per

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 11-05-2023

BOLOGNA SERVIZI CIMITERIALI S.R.L.
Codice fiscale: 03079781203

insolvenza si intende qualsiasi fatto tale da rendere applicabile la disciplina normativa in materia di fallimento ai sensi dell'art. 5, 1. fall., ovvero la condizione di impotenza economica, nella quale l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente con normali mezzi solutori le proprie obbligazioni per il venir meno della liquidità finanziaria e della disponibilità di credito occorrenti per lo svolgimento della propria attività (la "**Situazione di Insolvenza**");

- risoluzione per inadempimento del contratto di servizio o comunque grave inadempimento da parte del Socio Privato alle obbligazioni assunte in sede di gara.

L'esclusione deve essere decisa con deliberazione dell'assemblea adottata con il voto della maggioranza del capitale sociale, senza considerare nel calcolo la partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa.

L'esclusione deve essere tempestivamente comunicata al socio escluso ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione della esclusione al socio escluso. Ai fini del rimborso della partecipazione al socio escluso, i termini di cui all'articolo 2473 del Codice Civile decorrono a partire dalla data di spedizione della comunicazione di esclusione.

Si applica, per quanto qui non derogato, l'art. 2287 del Codice Civile.

L'esclusione del Socio Privato, non potrà avere efficacia fino a quando non risultino individuati uno o più soci gestori mediante gara ad evidenza pubblica e tali soggetti abbiano rilevato la quota di proprietà del socio recedente. Il Socio Privato si impegna irrevocabilmente, ora per allora a cedere e trasferire tutte le partecipazioni detenute nella Società alle condizioni e ai termini risultanti dalla procedura ad evidenza pubblica.

Qualora entro 360 giorni dalla data di comunicazione dell'esclusione, nessun altro aspirante socio e vincitore della gara ad evidenza pubblica sopra ricordata abbia provveduto a rilevare la quota del socio recedente (o escluso) e non si sia pervenuti alla individuazione di altro socio subentrante secondo le modalità previste nel comma precedente, l'esclusione avrà comunque efficacia e nei 30 giorni successivi la Società provvederà alla liquidazione della partecipazione del socio escluso alle condizioni di seguito previste.

Per tutto il tempo necessario all'espletamento della procedura ad evidenza pubblica per la selezione del nuovo socio privato, il Socio Privato è tenuto a garantire, ove possibile, l'esecuzione delle Prestazioni Accessorie, ovvero, a non impedire alla Società di adempiere in sua vece.

Il valore delle partecipazioni del Socio Privato sarà determinato in proporzione al valore del patrimonio netto

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 11-05-2023

BOLOGNA SERVIZI CIMITERIALI S.R.L.
Codice fiscale: 03079781203

contabile, determinato in base ai principi contabili nazionali emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità, alla data della deliberazione (o decisione) di esclusione, dedotta la parte di riserva straordinaria costituita con gli utili accantonati ai sensi dell'art. 30, lett. b) punto (i) del presente Statuto riferito alla medesima data.

Art. 11 - Recesso del socio

Il recesso potrà essere esercitato dal socio nei casi previsti dalla legge.

Il Socio Privato ha altresì diritto di recedere dalla Società qualora si verifichi la cessazione, per scadenza anticipata del termine naturale ovvero per altra causa, dell'affidamento alla Società dei servizi oggetto del contratto di servizio con il Comune di Bologna.

Il recesso dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione.

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione con mezzi idonei a garantire prova dell'avvenuto ricevimento all'organo di Amministrazione.

La comunicazione dovrà essere spedita entro 30 giorni dal giorno in cui:

- è stata iscritta nel Registro delle Imprese la decisione dei soci o la deliberazione assembleare che legittima il recesso;
- il socio recedente dimostri di essere venuto a conoscenza del fatto, non soggetto ad iscrizione, che legittima il suo diritto di recesso.

Gli Amministratori dovranno comunicare agli altri soci ed annotare senza indugio nel libro soci l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso.

Il diritto di recesso avrà effetto nei confronti della Società il quindicesimo giorno successivo alla data in cui è stata ricevuta la raccomandata A.R. inviata dal socio recedente a norma del secondo capoverso del presente articolo, salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 2473 C.C.

In presenza di recesso, da parte di uno o più soci diversi dal Socio Pubblico, in forza della conclusione del periodo di conferimento e/o di attribuzione dei servizi oggetto della gara ad evidenza pubblica tramite il quale è stata assunta la qualità di socio, i predetti soci avranno diritto ad ottenere la liquidazione della propria quota di partecipazione nella Società.

Il valore di liquidazione delle partecipazioni del socio receduto sarà determinato secondo quanto previsto dall'art. 2473 C.C., dedotto l'importo della riserva straordinaria costituita con gli utili accantonati ai sensi dell'art. 30, lett. b) punto (i) del presente Statuto, esistente alla data di recesso.

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI

Art. 11 bis - Organi della Società

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) l'Organo di Amministrazione;
- c) l'Organo di Controllo

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

E' fatto divieto di corrispondere, ai componenti degli organi sociali di cui sopra, gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato.

Art. 12 - Decisione dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina (salvo il diritto particolare del Socio Privato di cui all'art. 8, comma 2) degli Amministratori;
- c) la determinazione del compenso spettante a tutti gli amministratori, incluso quello dell'Amministratore Delegato, nel rispetto della vigente disciplina sul compenso degli amministratori delle società a partecipazione pubblica;
- d) la nomina (salvo il diritto particolare del Socio Privato di cui all'art. 8 comma 2) ed i compensi dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;
- e) le modificazioni dello statuto;
- f) la fusione e la scissione;
- g) l'emissione di titoli di debito;
- h) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- i) la liquidazione della Società e la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- l) la proposta di ammissione a procedure concorsuali.
- m) l'approvazione del budget della Società proposto dall'organo amministrativo;
- n) la vendita o l'affitto dell'azienda o di rami d'azienda.

Le decisioni dei soci sono assunte in assemblea, salvo quanto disposto dall'art. 20 dello statuto.

In ogni caso l'assemblea deve autorizzare, fermo restando il rispetto delle previsioni di legge, le acquisizioni e le cessioni di partecipazioni in società ed enti.

Inoltre l'assemblea dei soci autorizza l'organo di amministrazione, ove tali operazioni non siano state previste nel budget e ferma restando la responsabilità del medesimo:

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 11-05-2023

BOLOGNA SERVIZI CIMITERIALI S.R.L.
Codice fiscale: 03079781203

- (1) al compimento delle operazioni di investimento, aventi natura straordinaria, per importi superiori ad Euro 200.000 (duecentomila);
- (2) al compimento delle operazioni di finanziamenti passivi e relative garanzie, aventi natura straordinaria, per importi superiori ad Euro 200.000 (duecentomila);
- (3) all'acquisto e l'alienazione di beni immobili, per importi superiori ad Euro 200.000 (duecentomila);
- (4) all'acquisizione della gestione di nuovi servizi ricompresi nell'ambito di operatività come definito dall'oggetto sociale per importi superiori a € 1.000.000 (unmilione), fermo restando il limite normativamente stabilito per la percentuale di fatturato derivante da attività non rientranti nel contratto di servizio con il Comune di Bologna;
- (5) decisioni di transigere o agire in giudizio per importi superiori a 200.000 (duecentomila).

Art. 13 - Diritto di intervento in Assemblea

All'assemblea possono intervenire tutti i soci iscritti nel registro delle imprese.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate) non può partecipare alle decisioni dei soci né percepire utili e la sua quota non viene computata ai fini del calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi necessari.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona secondo l'art. 2479 bis C.C. La delega non è ammessa per la partecipazione in teleconferenza.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea anche per delega.

L'intervento in assemblea può avvenire anche in teleconferenza o audioconferenza, salvo espressa diversa disposizione dell'avviso di convocazione, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- b) che sia consentita una corretta percezione da parte di tutti gli intervenuti dello svolgimento dei lavori assembleari partecipando in tempo reale alla trattazione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea si tiene nel luogo di convocazione in cui devono trovarsi il Presidente ed il Segretario della seduta.

Art. 14 - Assemblea

L'assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

Essa può essere convocata nel territorio nazionale.

Art. 15 - Modalità di convocazione dell'Assemblea

Le convocazioni delle assemblee sono fatte a cura dell'organo di amministrazione, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 30 giorni prima dell'adunanza e sono corredate di relazione illustrativa dei punti all'ordine del giorno.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare ed eventuali particolari modalità di collegamento in teleconferenza o in audioconferenza.

All'avviso di convocazione deve essere allegato il materiale informativo ritenuto opportuno per consentire l'espressione di un voto consapevole ed informato circa gli affari da trattare.

Nell'avviso di convocazione possono essere previste per altri giorni anche successive adunanze, qualora le precedenti vadano deserte.

In mancanza di convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando ad essa partecipano l'intero capitale sociale e sono presenti o informati tutti gli Amministratori in carica ed i membri dell'Organo di Controllo e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 16 - Presidenza dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano d'età presente.

Il Presidente dell'assemblea è assistito da un Segretario anche non socio nominato dall'assemblea.

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da verbale redatto a norma dell'art. 2375 C.C., firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da Notaio.

Art. 17 - Funzionamento dell'Assemblea

Ove non diversamente previsto dal presente statuto, le deliberazioni dell'assemblea sono valide se assunte ai sensi dell'art. 2479 bis codice civile, ad esclusione delle delibere previste nei casi previsti alle lettere e), f), g), h), i), l) ed n) dell'art. 12 del presente Statuto per le quali sarà necessaria la maggioranza di due terzi del capitale sociale.

Art. 18 - Decisioni dei soci in forma non assembleare

Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente art. 12 gli Amministratori possono promuovere le decisioni dei soci anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 11-05-2023

BOLOGNA SERVIZI CIMITERIALI S.R.L.
Codice fiscale: 03079781203

consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino le maggioranze previste dal precedente art. 19.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Art. 19 - Trasmissione atti ai soci

La Società è tenuta ad inviare ai soci: il bilancio d'esercizio composto dai documenti previsti per legge; il budget dell'esercizio in corso, comprensivo del piano investimenti e dell'eventuale piano assunzioni.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci dovranno essere inviate, a cura dell'organo amministrativo, a titolo informativo, ai soci.

TITOLO V - AMMINISTRAZIONE

Art. 20 - Organi di Amministrazione

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 membri, compatibilmente con le norme vigenti in materia di società pubbliche e come determinato dalla Assemblea.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti nel rispetto del principio di equilibrio di genere, assicurando che almeno uno dei membri del consiglio sia individuato tra gli appartenenti al genere meno rappresentato.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, salvo che i soci decidano diversamente all'atto della nomina, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare per dimissioni o per altre cause uno o più Amministratori, si procederà alla convocazione, senza ritardo, dell'assemblea per la sostituzione degli Amministratori cessati.

Nel caso in cui l'amministratore venuto meno sia quello di nomina del socio privato, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del presente statuto, l'assemblea prenderà atto della nuova nomina espressa dal Socio privato, diversamente, procederà alle nomine necessarie a reintegrare l'organo nel numero di tre membri, assicurando, comunque, il rispetto delle proporzioni tra i generi prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari applicate.

Art. 21 - Compenso degli Amministratori

Ai membri dell'Organo di Amministrazione spetta il rimborso

delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio nonché un compenso annuo stabilito dall'Assemblea, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 22
(Abrogato)

Art. 23 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2381, 2382, 2385, 2386 e 2391 del Codice Civile, salvo diverse disposizioni di statuto.

Il Consiglio si raduna sia presso la sede della Società sia altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal Consigliere più anziano d'età, con mezzi idonei a garantire prova dell'avvenuto ricevimento, inviati a ciascun Amministratore e ai membri dell'Organo di Controllo almeno 5 giorni prima dell'adunanza, e, nei casi di urgenza, con mezzi idonei a garantire prova dell'avvenuto ricevimento da inviarsi almeno un giorno prima.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono anche per teleconferenza o audioconferenza tutti i Consiglieri in carica e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Art. 24 - Deliberazioni del Consiglio

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza anche per teleconferenza o audioconferenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

L'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza o in audioconferenza può avvenire a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati, sia loro consentito di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di essere compiutamente informati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei partecipanti salvo che nelle seguenti materie, per le quali è richiesta l'unanimità dei voti degli amministratori in carica:

- (i) ogni proposta da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- (ii) modifiche al piano industriale convenuto dai soci in sede di selezione del socio industriale e approvazione dei successivi piani industriali.
- (iii) investimenti, prestazione di garanzie o assunzione di debiti non previsti nel piano industriale per ammontare

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 11-05-2023

BOLOGNA SERVIZI CIMITERIALI S.R.L.
Codice fiscale: 03079781203

superiore ad Euro 200.000 (duecentomila) per ciascuna operazione;

(iv) alienazione, conferimento o acquisto di partecipazioni, aziende o rami aziendali per ammontare superiore ad Euro 200.000 (duecentomila);

(v) conclusione di contratti passivi di servizio il cui valore ecceda Euro 200.000 (duecentomila);

(vi) nomina del direttore generale, di dirigenti ed institori.

(vii) licenziamenti collettivi o comunque ricorso a procedure di mobilità per il personale.

Art. 25 - Poteri del Consiglio

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per lo svolgimento di tutte le attività costituenti l'oggetto sociale o strumentali allo stesso, esclusi soltanto quelli che la legge od il presente statuto riservano alla decisione dei soci.

Art. 26 - Firma e rappresentanza legale

La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spettano all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, se nominato, nei limiti della delega conferita.

La firma per la Società spetta altresì a coloro ai quali Consiglio di Amministrazione abbia conferito procura e nell'ambito dei poteri conferiti.

Art. 27 - Deleghe e Amministratore Delegato

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione attribuisce l'incarico di Amministratore Delegato al consigliere nominato dal Socio Privato. All'Amministratore Delegato nell'ambito delle competenze ad esso attribuite con delibera del Consiglio di Amministrazione, spetta la gestione ordinaria della società al fine di dare attuazione al Piano Industriale concordato tra i Soci.

Il Consiglio dovrà tuttavia determinare gli atti della Società che richiederanno, per la loro validità, la firma congiunta del Presidente e dell'Amministratore Delegato.

Il Consiglio può nominare direttori, nonché institori, procuratori ad negotia e mandatari in genere conferendo loro la rappresentanza della Società per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di delega.

TITOLO VI - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

Art. 28 - Organo di controllo e revisione legale

L'Organo di Controllo è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti.

Un membro effettivo ed uno supplente vengono nominati dal socio privato secondo quanto stabilito dall'art. 8, comma 2 del presente Statuto.

Due membri effettivi ed uno supplente vengono nominati dall'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 12, let. D) del presente statuto.

Il Presidente viene scelto dai soci tra i membri effettivi nominati dall'assemblea.

Nella composizione del Collegio sindacale deve essere assicurato l'equilibrio fra i generi nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

La revisione legale dei conti è esercitata a norma di legge. Ricorrendo le condizioni di legge, l'assemblea potrà attribuire la revisione legale al Collegio Sindacale. In tal caso il Collegio Sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Al Collegio Sindacale e al revisore si applicano le disposizioni in tema di società per azioni.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche per teleconferenza e audioconferenza a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati, sia loro consentito di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di essere compiutamente informati.

TITOLO VII - ESERCIZIO SOCIALE, UTILI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 29 - Esercizio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Entro il mese di settembre del medesimo anno, l'organo amministrativo deve presentare ai soci un bilancio preconsuntivo per la verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio e del rispetto degli indirizzi formulati dai soci medesimi.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio di esercizio a norma di legge e lo sottopone all'approvazione dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Nell'ipotesi di cui all'art. 2364, secondo comma, C.C., l'approvazione del bilancio potrà avvenire entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 30 - Utili di esercizio

Gli utili netti, dedotta una somma non inferiore al 5% per la riserva legale, fino al limite di legge, vengono destinati come segue:

a) quanto al 5% degli utili netti alla finalità esclusiva di manutenzione dei beni cimiteriali in concessione, tramite destinazione ad una apposita riserva straordinaria per il recupero e la conservazione dei beni cimiteriali in concessione conformemente alle previsioni del contratto di servizio;

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 11-05-2023

BOLOGNA SERVIZI CIMITERIALI S.R.L.
Codice fiscale: 03079781203

b) l'utile residuo distribuibile verrà ulteriormente accantonato alla riserva straordinaria per il recupero e la conservazione dei beni cimiteriali in concessione come segue:

(i) da parte del socio Comune di Bologna in misura pari al 90% della quota degli utili teoricamente distribuibili e spettanti in relazione alle partecipazioni detenute, per la durata di 30 esercizi, in relazione all'interesse istituzionale alla manutenzione dei beni cimiteriali in concessione;

(ii) da parte del Socio Privato in misura pari al 35% della quota degli utili teoricamente distribuibili in relazione alle partecipazioni detenute per l'esercizio 2013 e agli importi di seguito indicati per ciascun successivo esercizio di durata della concessione, impegnandosi altresì, in caso di incapienza della quota degli utili teoricamente distribuibili e spettanti in relazione alle partecipazioni detenute, ad effettuare un versamento integrativo alla società per la differenza risultante per ciascun esercizio

2014: euro 377.435,00;
2015: euro 440.090,00;
2016: euro 455.391,00;
2017: euro 468.722,00;
2018: euro 479.213,00;
2019: euro 477.660;
2020: euro 499.110,00;
2021: euro 522.216;
2022: euro 100.000,00;
2023: euro 100.000,00;
2024: euro 100.000,00;
2025: euro 100.000,00;
2026: euro 381.616,00;
2027: euro 384.468,00;
2028: euro 387.254,00;
2029: euro 389.952,00;
2030: euro 392.528,00;
2031: euro 394.942,00;
2032: euro 397.138,00;
2033: euro 399.042,00;
2034: euro 400.552,00;
2035: euro 398.157,00;
2036: euro 394.686,00;
2037: euro 389.805,00;
2038: euro 383.011,00;
2039: euro 373.500,00;
2040: euro 359.414,00;
2041: euro 337.620,00;
2042: euro 300.277,00).

La Riserva straordinaria per il recupero e la conservazione dei beni cimiteriali in concessione potrà essere utilizzata esclusivamente a tale fine, tenendone separata evidenza

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 11-05-2023

BOLOGNA SERVIZI CIMITERIALI S.R.L.
Codice fiscale: 03079781203

contabile e dandone evidenza nei documenti allegati al bilancio di esercizio e, addivenendosi allo scioglimento della Società, per la parte eventualmente non utilizzata, sarà attribuita al Comune di Bologna in base alle quote di cui al precedente punto (i) e al Socio Privato in base alle quote di cui al precedente punto (ii), mentre per la parte utilizzata resterà definitivamente acquisita al patrimonio comunale la parte della Riserva straordinaria costituita dagli utili di cui al precedente punto (i), mentre la parte della Riserva straordinaria costituita dagli utili di cui al precedente punto (ii) sarà suddivisa fra i soci in proporzione alle rispettive partecipazioni.

Il pagamento dei dividendi è effettuato dall'Organo Amministrativo a decorrere dal giorno annualmente fissato dall'Assemblea.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, vanno prescritti a favore della Società.

Art. 31 - Scioglimento e liquidazione della Società

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea stabilisce i criteri e le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Art. 32 - Foro competente

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società è di competenza del foro di Bologna.

Art. 33 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si osservano le disposizioni di legge in materia.